

GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero dello Sviluppo Economico Uffici di diretta collaborazione del Ministro Struttura: UDG

REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0021569 - 07/11/2013 - USCITA DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

SEDE

E, PER CONOSCENZA

AL DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

<u>Sede</u>

Oggetto

Decreto ministeriale per l'estensione del periodo di esercizio del "Servizio di Salvaguardia" nel settore elettrico.

Si trasmette per l'ulteriore seguito, allegato alla presente, il decreto del Ministro, di cui all'oggetto.

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia Struttura: DG-ENRE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n 0021791 - 07/11/2013 - INGRESSO

IL VICE CARO DI GABINETTO (Simonetia Moleti)



VISTO il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125. (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore:

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia, che prevede lo svolgimento di gare per arec territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2008, recante proroga dei termini, in prima applicazione, per l'avvio del servizio di salvaguardia di cui al decreto legge 18 giugno 2007, n.73:

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, recante estensione transitoria del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia nel settore elettrico e introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri uon recuperabili da parte degli esercenti il servizio di salvaguardia, connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili;

VISFO il documento di consultazione dell'Autorità DCO 396/13, recante, tra l'altro, proposte di riduzione delle aree territoriali da 12 ad 11, di ridefinizione del meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili nei confronti dei clienti non disalimentabili c di estensione del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia da 2 a 3 anni;

VISTA la delibera dell'Autorità del 3 ottobre 2013 436/2013/I/EEL, recante proposta al Ministro dello sviluppo economico circa la modifica delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n.125, con riferimento all'estensione del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia a decorrere dall'anno 2014, al fine di consentire agli esercenti la salvaguardia una migliore

h o



gestione del fenomeno della morosità della clientela, avendo a disposizione un tempo più lungo per l'implementazione di opportune attività di recupero del credito:

CONSIDERATO che la morosità dei clienti in regime di salvaguardia si manifesta in rapida crescita e presenta elementi che eccedono il rischio proprio delle attività di vendita, anche in relazione alla natura non disalimentabile del carico;

CONSIDERATO che l'estensione della durata del servizio di salvaguardia a 3 anni, per un ulteriore periodo di assegnazione, possa offrire elementi di valutazione utili, anche con riguardo a possibili effetti sulle dinamiche di sviluppo del mercato;

RITENUTO opportuno prevedere l'estensione transitoria da due a tre anni del periodo del servizio di salvaguardia da aggiudicare in esito alle procedure concorsuali che avranno luogo entro la fine dell'anno 2013;

DECRETA

Art. 1

- Il servizio di salvaguardia aggiudicato in esito a procedure concorsuali, svolte entro il mese di novembre 2013, ha durata triennale a decorrere dalla data del 1º gennaio 2014,
- Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, - 6 NOV, 2013

JL MINISTRO

Ju Der